

07/02/2014

Annotazioni di Sandro Dallavalle sulla comparsa di costituzione e risposta prodotta nel corso della udienza di appello del 27/01/2013 da parte degli avvocati Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega

Osservazione preliminare:

a me sembra evidente che, sino dalle prime espressioni usate dello studio Bonotto/Bottega, il corposo documento non abbia altro scopo che di creare le condizioni per un errore giudiziario (oppure l'alibi, ma spero non sia così, per un finto errore).

E' stato a mio avviso un colpo di fortuna che la avvocato Bongi, a precisa richiesta, avesse declinato il mio invito ad agire penalmente contro lo studio Bonotto/Bottega ed, eventualmente, contro alcuni giudici. Ciò mi ha suggerito di fare una ricerca a vasto raggio per trovare un avvocato che non tema di incorrere nelle ire dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, sul cui comportamento è possibile farsi una precisa idea leggendo la vicenda pubblicata sul sito: www.essedistudio.com/piovra.

Ho deciso di non seguire, per il momento, lo studio legale avverso in tutte le sue elugubrazioni (questo nuovo vocabolo, creato inserendo una g al posto della c, mi sembra adatto a descrivere la triste situazione) e di profittare invece della grande fortuna (o madornale errore, dipende dal punto di vista) della parte avversa, nel momento in cui ha scelto di rivolgersi ad una corte "vicina" per stravolgere l'ordinamento giudiziario contrastando ripetutamente le decisioni della Corte di Cassazione, in violazione continua dello stesso articolo, il 393 al comma due, così insistentemente (ed a sproposito) invocato invece al comma 1. (non essendo di conseguenza possibile negare di conoscere tale articolo di legge, il dolo è lapalissiano!).

Per un periodo gli Andreon si sono affidati ad un altro legale, presumibilmente nella convinzione (sono le parole di questo ultimo a darne notizia, che la soccombenza nel primo grado di giudizio nella causa civile fosse da imputare ad un presunto turbamento della difesa precedente - l'avvocato Bonotto -, che operava in quei tempi a nome e per conto dello Studio Nordio). Io sono convinto invece che la ragione fosse una altra: in quella occasione, per mia fortuna, come in qualche altra volta è accaduto (in particolare nelle sedi di Palmanova ed Udine, ma anche nello appello del 2004 e nella Cassazione del 2007) mi sono imbattuto in un giudice integerrimo.

Per quanto riguarda il processo attualmente in corso, chi abbia voglia di approfondire il ricorso in appello e la risposta dello studio Bonotto può rendersi conto che dimostrare la falsità delle tesi avverse, anche a causa dei riferimenti a sentenze che evidentemente riguardavano situazioni di fatto differenti, richiede uno sforzo lungo ed articolato. Chi voglia affrontarlo, troverà un esaustivo aiuto nelle annotazioni da me

già prodotte sulla sentenza emessa dal giudice Deli Luca (All 1 ed All 2).

Io ho deciso invece di potermene astenere, al momento, grazie alle eclatanti iniziative dello studio Bonotto/Bottega, tali da rendere palese e semplice, alla portata di qualsiasi normale cittadino, la frode giudiziaria che si protrae dal 1989.

Va anzi tutto ricordato che è lo stesso avvocato Bonotto ad aver candidamente affermato una unica verità fra tutte le altre falsità contenute nella sua deposizione testimoniale, quindi sotto il vincolo del giuramento: egli assisteva la Braido Vanna (la moglie di Andreon Francesco) sino dai primi momenti della vicenda e di conseguenza se ne rende corresponsabile: mi limiterò a citare per sommi capi alcune delle anomalie, essendo già spiegate negli All. 1 ed All. 2:

- a) la firma falsa del Sig. Andreon sul contratto stipulato (per posta, in differita) nel 1989;
- b) le lettere di contestazione alla essedi studio inviate alla sede della società, in C.so Mazzini 10, come attestato da decine di documenti, fra cui 2 atti notarili;
- c) la manomissione del lavoro svolto dal sottoscritto sul computer della ditta Andreon, ad opera di estranei la cui identità è stata accuratamente nascosta, PRIMA che controparte si rivolgesse al Tribunale per chiedere un accertamento su dati ormai compromessi;
- d) l'intervento fraudolento della Braido Vanna nella convocazione del titolare della impresa individuale, al fine di evitare che egli dovesse rispondere alle precise domande che riguardavano i precedenti trascorsi della stessa Braido nei rapporti con il software (ovvio che il Sig. Francesco avrebbe ripetuto in quella occasione quanto andava da tempo lamentando: aveva dovuto sborsare 100 milioni di lire dell'epoca a causa dei contrasti fra sua moglie e la Philips, la nota multinazionale da cui avevano acquistato un programma standard; ovvio di conseguenza che tale fraudolenta interposizione ha impedito che la causa si concludesse immediatamente in favore di essedi sas; tale interposizione fraudolenta (la Braido si era presentata in luogo del marito assumendo di averne titolo in quanto vice presidente della Andreon s.r.l.) ha anche il merito di smentire le false affermazioni (si è sostenuto che mai gli Andreon erano intervenuti nella causa a nome e per conto della loro s.r.l.) contenute nel ricorso in Cassazione (ed avallate dal P.M., di Cassazione Aurelio Golia), da cui deriva che **anche la Suprema Corte è stata circuita in maniera fraudolenta;**
- e) le lettere inviate da essedi sas al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, sono state fraudolentemente intercettate dalla moglie, tanto che il destinatario ha confermato di non averle mai ricevute; non è per caso che la risposta scritta a tali missive è stata data dalla moglie, nonostante l'espresso invito del sottoscritto a rispettare le sentenze che avevano già individuato nel titolare della ditta individuale Andreon Francesco la parte in causa;
- f) Il Sig. Francesco ha dichiarato che avrebbe volentieri aderito alla proposta del sottoscritto di addivenire ad una composizione amichevole e si è anche attivato al fine che anche la moglie mutasse atteggiamento, ma ciò non è avvenuto in quanto la Braido Vanna ha preteso che fosse lo studio Bonotto/Bottega, più precisamente la avv.to Emanuela Bottega a dettare le sue condizioni;

essendo pacifico che lo studio. Bonotto, che è partecipe sino dallo inizio alla vicenda ed è l'unico a beneficiarne economicamente , non sarebbe andato contro il proprio interesse, non se ne fece nulla, nonostante la disponibilità della controparte ufficiale, cioè Andreon Francesco;

g) un perito calligrafo abilitato presso un Tribunale ha attestato che la firma del Sig. Andreon Francesco in calce al mandato allo avvocato Bonotto nel processo presso la vicina corte di Conegliano denunciava un grave stato di disagio psicologico!

h) la firma nel mandato a costituirsi nel presente appello appare molto diversa dalla firma del Sig. Andreon Francesco;

i) i bilanci della Andreon arredamenti s.r.l. maggiormente negativi sono sottoscritti da firme palesemente contraffatte, il che è a mio avviso un ulteriore indice di una prassi nello escludere fraudolentemente il Sig. Francesco dalle decisioni nella presente causa:

1) la sentenza di primo grado non è stata riformata (e quindi sostituita) dalla sentenza di appello del 2004, in quanto è stata rigettata la istanza di appello di Andreon per un vizio formale nel mandato e di conseguenza il grado di appello non si è svolto e non è entrato nel merito delle istanze delle due parti,: ne deriva che la decisione della Suprema Corte non può coinvolgere la sentenza di primo grado, anche in conseguenza della scelta di Andreon di **CHIEDERE ALLA SUPREMA CORTE UNICAMENTE DI POTER RIASSUMERE L'APPELLO, QUINDI SENZA MANIFESTARE ALCUN RILIEVO A CARICO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL 2000;**

2) la Cassazione ha accolto la richiesta di Andreon ed autorizzato a riassumere l'appello. La decisione di controparte di non eseguire la unica azione richiesta e concessa (la essedi sas si era invece opposta alla richiesta di riassunzione formulata dalla sua controparte, mediante un contro ricorso in Cassazione, essendo ovviamente soddisfatta della sentenza di primo grado, e quindi non vi può essere dubbio alcuno su chi avesse alcun interesse alla riassunzione concessa dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art 100);

non so quanto sia censurabile la decisione di controparte di non dare corso alla unica richiesta che aveva rivolto alla Cassazione, ma invece è assolutamente palese che rivolgersi ad una corte vicina, di primo grado, in luogo della riassunzione in appello (unico atto legittimo autorizzato dalla Suprema Corte), rappresenta un atto di valore eversivo, che stravolge le fondamenta stesse della giustizia!

3) questo rappresenta un primo, gravissimo illecito, prontamente e ripetutamente richiamato alla attenzione di ben 5 magistrati di primo grado, il che giustifica in pieno la volontà di agire legalmente contro quei magistrati che si sono assunti la responsabilità di sovrapporre il loro volere a quello della Suprema Corte, andando per questo esplicitamente contro la legge (che sancisce che le valutazioni e decisioni della Suprema Corte sono vincolanti anche per gli anni successivi);

4) ma, non occorre che sia scritto da nessuna parte, tanto è evidente, le decisioni della Cassazione sono definitive per tutti i fatti e gli atti antecedenti; ebbene, ammesso e non concesso che i pagamenti siano stati eseguiti materialmente dalla Andreon s.r.l. (cosa che a me non risulta, per i seguenti motivi:

a) i denari arrivavano dalla banca (che, qualora la lunare asserzione dello studio Bonotto avesse un qualche fondamento, sarebbe la unica autorizzata a chiederne la restituzione);

b) tali denari sono arrivati in conseguenza di un accordo intervenuto DOPO la sentenza di appello (e quindi non certamente travolto nella cassazione di questa) fra Andreon Francesco ed essedi sas; è lo stesso avvocato Bonotto a confessare candidamente che la Andreon s.r.l. era del tutto estranea (All. 3);

c) il sottoscritto aveva intimato per raccomandata a.r. alla controparte di non volere alcun rapporto con detta s.r.l. sia per la sua artificiosa assenza di liquidità, sia per non violare le decisioni che la magistratura aveva già manifestato a tale proposito;

5) non solo, la istanza in Cassazione (All. 4) di Andreon Francesco tratta un **UNICO TEMA: LA TOTALE ESTRANEITA' DELLA SOCIETA' ALLA PRESENTE CAUSA**; dato che la suprema Corte ha esplicitamente accolto e ribadito tale tesi, non vi può essere alcun dubbio che la sua violazione rappresenta un autentico atto eversivo, tanto più grave in quanto avallato sino ad oggi da ben 5 magistrati;

6) ma non si ferma qui la deliberata violazione della sentenza di cassazione (e di conseguenza del secondo comma art. 393 c.p.c.), da parte dello Studio Bonotto/Bottega, affiancato dal giudice Deli Luca e da altri quattro magistrati: il pagamento di circa 31.000 euro è frutto del libero accordo intervenuto fra le parti Andreon Francesco ed essedi studio sas in epoca successiva alla sentenza di appello cassata e che quindi non può essere in alcun caso coinvolto dallo annullamento di questa:

a) non solo la controparte si è ben guardata dal contestare tale accordo (e le parti che lo hanno sottoscritto) nella sua successiva istanza alla Suprema Corte (e ciò rappresenta quindi una rinuncia che non può in alcun modo essere revocata, tanto meno da dei magistrati di primo grado);

b) la Suprema Corte ha sancito esplicitamente la assenza di legittimazione da parte della Andreon sr.l ma anche implicitamente, pur non tenendo conto nel merito della contro istanza in cassazione presentata da essedi sas, è chiaro che in quel contesto la essedi studio sas è stata legittimata in maniera irrevocabile, dato che controparte ha evitato di obiettare alcun che al riguardo. L'unica contestazione della legittimità di essedi studio sas era stata inventata e proposta dallo l'avv. di controparte avv. Furlan nella sua istanza in appello (istanza che è stata respinta per un vizio nel mandato e che non è mai più stata riproposta da controparte); del resto l'avv. Furlan aveva furbescamente sfruttato la coincidenza di indirizzo fra Sandro Dallavalle ed essedi studio, per creare confusione, ma ha egli stesso abbandonato lo stratagemma quando gli è stato sottolineato che la coincidenza di indirizzo si è verificata molti anni dopo i fatti di causa: solo alcuni magistrati di Conegliano/Treviso si sono ripetutamente resi responsabili del così detto "ultra petitum", in parole volgari definibile con il

dimostrarsi più realista del re);

c) ma il dolo è palese in quanto la stessa controparte aveva formalmente e ripetutamente escluso qualsiasi ruolo della Andreon s.r.l. in tale accordo (All. 3);

d) inoltre, la inerenza della Andreon s.r.l. è esclusa dal contratto iniziale, del 1989, per il semplice motivo che non esisteva ancora (e per giunta, quanto è stata costituita, la quota di Andreon è rappresentata unicamente da un preciso elenco di poste patrimoniali attive e passive singolarmente conferite, da cui il debito verso la esedi sas è stato deliberatamente escluso, come da documentazione inserita nel sito.

7) di conseguenza, il processo di primo grado di Conegliano, qui appellato, è frutto della iniziativa, sino dal primo atto, di una società illegittima per tutti i motivi sostanziali sopra indicati e **per esplicita deliberazione della Cassazione**. Di tutte le “elucubrazioni” dello Studio Bonotto/Bottega si potrà quindi discettare se e quando, dopo aver rifiuto gli immani danni causati, agiranno in sede civile a nome e per conto del Sig. Andreon Francesco (la cui firma sul mandato dello attuale appello, firma che conosco benissimo, appare non di sua mano: si tratta dello ennesimo “cacio sui maccheroni” di questa vicenda sino dagli esordi caratterizzata dalla frode).

E' appena il caso di aggiungere che l'avv. Bonotto è stato nel 1996 colto con le “mani nel sacco”, avendo detenuto per 5 anni i reperti indebitamente sottratti alla custodia del Tribunale di Treviso (nel contraddittorio delle parti, come sancito dal giudice), essendo niente meno che l'avvocato degli Andreon: egli è infine stato costretto a restituire il maltolto ma ha consegnato a mani nude 2 cassette di backup (senza più i sigilli) che contenevano tutti i dati precedentemente distribuiti sulle 3 cassette depositate in origine in custodia!

Tutto quanto sopra dimostra la assoluta inutilità di inseguire lo studio Bonotto/Bottega in tutte le sue elucubrazioni, tuttavia il tono saccente costantemente usato esige una risposta.

Anzi tutto riconosco che la formazione dell'avv. Bonotto presso lo studio Nordio è di alto livello: lo si deduce dalla grande capacità di escogitare rappresentazioni e cavilli capaci di insinuare dei dubbi, che soltanto un nuovo, puntuale e pertanto faticoso (data la ampiezza della venticinquennale vicenda) approfondimento dei fatti ampiamente documentati nel sito (che a sua volta riprende tutta la documentazione del fascicolo giudiziario) è in grado di dissipare con assoluta certezza.

Nel momento in cui l'avv. Bonotto finge di meravigliarsi per la tenacia da me dimostrata nel difendermi, per una cifra (ne convengo) tutto sommato modesta, egli nasconde un fatto essenziale: reduce da antefatti che mi avevano già chiarito quale fosse il livello del dolo da parte di numerosi magistrati e fermo restando che avevo sino dal 1996 toccato con mano che il nostro paese è campione mondiale nella corruzione, come ora la stessa Corte dei Conti e gli organismi internazionali evidenziano, sono arrivato tuttavia alla conclusione che la combinazione delle iniziative della Braido Vanna e dello Studio Bonotto avesse talmente reso evidente la

trama fraudolenta che ho ritenuto di scommettere che il potere di matrice piduistica che appoggia il duetto si sarebbe stancato di essere costantemente messo in luce dalle incredibili cantonate che sembrano essere una attitudine della mia controparte. Lo studio Bonotto/Bottega si lamenta che mi sia opposto alle soperchierie per una cifra così modesta: si dà ulteriormente la zappa sui piedi dal momento che lo ho udito vantarsi di aver ottenuto che il processo di Cassazione avvenisse in Camera di Consiglio, nonostante la banalità della causa civile di modesto valore.

Ad un certo punto mi sono reso conto che la mia previsione è stata smentita dai fatti: tutti i magistrati sino ad ora coinvolti hanno violato la legge pur di soddisfare le aspettative, anche inesprese, della vera controparte (Braido e Bonotto): ne deduco che siano ormai troppe le informazioni compromettenti e che questo sia l'unico motivo plausibile per il quale costoro siano ancora in grado di contare su degli appoggi così potenti e tenaci.

E' a causa di questa errata previsione che i Braido/Bonotto/Bottega sono riusciti ad arrecare danni per almeno 20/30 volte la cifra iniziale di 30.000 euro. Il mio ultimo legale ha ritenuto di inserire nella istanza di appello la richiesta di un danno di 300.000 euro, in quanto ritengo si sia limitata a tener conto in sede civile unicamente dei danni materiali sino a qui arrecati (ma che tutto sembra indicare che saranno ulteriormente incrementati), senza prendere in considerazione lo stravolgimento di una vita normale, anzi florida, che abbiamo subito io e famiglia (quindi ben tre persone). Dato che comunque la controparte ha fatto e sta facendo il possibile e l'impossibile per occultare le proprie poste attive, per ottenere la rifusione anche dei danni totali (fra le 20 e le 30 volte il valore iniziale di circa 30.000 euro, e quindi una cifra elevata) diventa necessario chiamare in giudizio anche tutti coloro che, nel totale disprezzo delle leggi, hanno contribuito ad arrecare tali danni. E' tale dato di fatto che mi ha costretto a rivolgermi a vari avvocati, prima del foro di Treviso e poi di quello di Venezia!

Non solo ho l'interesse legittimo a recuperare il maltolto, ma questa vicenda fotografa in maniera precisa il degrado a cui è stato ridotto il nostro paese a causa di una certa stagione politica che ha realizzato esattamente gli obiettivi della nota loggia occulta P2, che pure a suo tempo la valorosa parlamentare della vicina Castelfranco, Tina Anselmi, aveva saputo rendere inoffensiva.

Si tratta di quella stessa forza politica che con cadenza quotidiana delegittima i magistrati onesti che non si fanno corrompere ed adempiono ai loro doveri secondo i dettami della costituzione che sancisce la eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Per fortuna qualcosa sta cambiando e non sono più il solo a denunciare gli abusi sistematici da parte di una certa magistratura (parte opposta da quella attaccata quotidianamente dal delinquente naturale).

Non è indifferente se, presumo per tutelare Lei, il P.M. Cicero, dopo averla colta nello indebito possesso dei reperti spariti dalla custodia del Tribunale (“nel contraddittorio delle parti”, aveva sancito il giudice), a distanza di alcuni mesi, non

solo ha chiesto l'archiviazione con la causale "che era passato troppo tempo" ma ha addirittura omesso di accertare di chi fosse la responsabilità dello indebito prelievo (un precursore del famoso Ministro Scajola?), indirettamente avallando le sue dichiarazioni di averle trovate a Sua insaputa nel Suo armadio. Peccato che il CTU abbia riferito (per iscritto, nella sua relazione) che da un registro del Tribunale risultava invece che l'indebito ritiro era stato effettuato dallo "Studio Bonotto" e non invece, come egli ha riferito sotto giuramento, dalla unica impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo era deceduta! E' chiaro lo scopo delle sue false testimonianze: attribuire responsabilità solo sue allo studio Nordio, stretto parente del noto P.M. Veneziano la cui arcinota, in tutto il paese da oltre un ventennio, attività politica incrementa oggettivamente in maniera esponenziale il potere, già enorme, che gli deriva dalla sua posizione di magistrato inquirente (anche se, va detto, quanto accaduto è implicitamente molto chiaro ma non ho alcuna prova di interferenze indebite da parte del P.M. Veneziano).

Che per ottenere tale indebito coinvolgimento Lei non si sia fermato neppure di fronte alle strumentali (ma anche esposte sotto giuramento) accuse rivolte ad una giovane donna che non poteva difendersi in quanto deceduta a causa di un infausto incidente stradale, è un atto che è superfluo commentare!

In quel periodo esistevano ancora le Procure, che erano il primo gradino nella carriera di un magistrato. A mio avviso è inquietante che, dopo tale episodio, il sopra citato P.M., che era il sostituto presso la Pretura, sia diventato reggente della Procura, surclassando in un istante i numerosi sostituti presso la Procura, con maggiore anzianità ed esperienza! Ancora più inquietante, a mio parere, che una giovane giudice con il medesimo cognome si sia improvvisamente inserita senza alcuna motivazione in un processo già assegnato ad un altro giudice e fissato ad anni di distanza ed abbia quindi in tempi brevissimi emesso una decisione che Lei ha consentito, caro Bonotto, di iscrivere ipoteca sulla mia casa. Tale abuso da parte della giudice Sabrina Cicero, indipendentemente dalla totale assenza di merito (addirittura ignorando la preventiva escussione che Lei stesso aveva riconosciuto nel suo atto iniziale del 2009, ha anticipato al 2010 un processo presso il giudice Paolo Nasini (All. 6) la cui prima udienza era fissata nel 2013. La sua iniziativa di iscrivere tale ipoteca, con anni di anticipo rispetto alla data di inizio del processo che doveva trattare l'argomento, ha causato i maggiori danni in quanto mi ha costretto, fra l'altro, a vendere precipitosamente la casa e coinvolge lo studio Bonotto/Bottega non meno della sopra accennata giudice. Se la ipoteca, comunque indebita, fosse stata iscritta tre anni dopo, avrei potuto organizzarmi per contenere le sue conseguenze! Tutto questo ha causato, anche a se stante, danni per centinaia di migliaia di euro, come ampiamente spiegato nel sito!

Non è indifferente se Lei, avv. Bonotto, ha testimoniato contro la parte avversa in una causa civile, fatto che di per se viola pesantemente la deontologia professionale e che, per giunta, ho dimostrato in maniera documentata ed ineccepibile che, addirittura, tali Sue dichiarazioni sotto giuramento erano false (ma ciascuno può

valutare la veridicità di tale affermazione leggendo la documentazione! La natura delle risposte dell'Ordine degli avvocati è documentata nel sito!

Non è indifferente se Lei, non solo ha esercitato ripetutamente e costantemente indicibili pressioni verso i miei legali e lo ha fatto in maniera così poco attenta che è stato possibile documentarla! Non è indifferente se, addirittura, il Suo singolare rapporto con l'Ordine degli Avvocati di Treviso viene da Lei usato per minacciare i miei legali! (Non è un caso che ne ho perso ben cinque senza alcuna altra ragione apparente).

Non è indifferente se Lei innumerevoli volte si è reso responsabile di trucchi, falsi, abusi e si è moltissime volte contraddetto nelle Sue dichiarazioni scritte, che Lei adattava a seconda del contesto e del giudice cui erano destinati.

Non è indifferente se Lei si è reso responsabile di indicibili attività che Le hanno consentito di pignorare abusivamente TUTTI i beni strumentali (insieme ad altre gravissime intromissioni sulle quali in questo contesto intendo sorvolare), causando un danno economico di varie centinaia di migliaia di euro soltanto per tale motivo.(All.5)

E' per tutto questo, ampiamente documentato nel sito, che i danni correlati a questa causa hanno assunto dimensioni (molte centinaia di migliaia di euro) che superano di gran lunga il valore della quota del 51% della Echo s.r.l. appartenente ad Andreon Francesco e che spero di riuscire a recuperare in futuro, nella convinzione che le soverchianti prove da me raccolte possano disincentivare nuovi giudici a seguire le orme dei cinque che hanno espressamente e ripetutamente violato l'art 393 secondo comma del c.p.c. (ma molto, molto di più).

In estrema sintesi, i titoli che hanno causato tutti questi danni erano a favore di una società la cui legittimazione era espressamente esclusa dalla Suprema Corte. Dato che nessun fatto nuovo è intervenuto fra la sentenza di Cassazione ed il Suo ricorso abusivo presso i giudici di Conegliano, tutti i suoi sforzi di occultare una realtà così chiara produrranno ulteriori conseguenze negative a danno Suo, della Sua socia Bottega, alla Sua sodale Braido Vanna e, spero, anche dei magistrati che hanno sistematicamente e scientemente violato la legge!

Sandro Dallavalle

All. 1 sito/pressing_bonotto/Mail_avvocato.pdf

All. 2 sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/

All. 3 sito/palmanova/atto_bonotto_240905.pdf a pagina 7

All. 4 sito/cassazione/cassaz_bonotto.pdf

All. 5 sito/pignoramento/dichiarazione_unep.pdf

All. 6 sito/sabrina_cicero_dallavalle/fissaz_udienza_210213.pdf